



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Interrogazione a risposta orale  
in VI Commissione Finanze e Tesoro  
n. 3-01053  
Sen. Taricco ed altri**

#### ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame i Senatori interroganti, segnalando la "desertificazione commerciale" nelle zone montane o comunque a bassa densità abitativa, chiede di sapere se non si ritenga utile la possibilità di intervenire con una norma di attuazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - che prevede agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali - nei confronti dei soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, definendo criteri e modalità di applicazione, anche individuando i comuni o località o porzioni di comuni interessate dall'applicazione della norma.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si fa presente quanto segue.

Come noto, la citata legge n. 97 del 1994, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", all'articolo 16, dispone che "Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale".

Come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione n. 5-00912 degli Onorevoli Osnato e Ciaburro svolta il 28 novembre 2018, la norma in oggetto è da ritenersi non più vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga tutte le altre disposizioni con essa incompatibili. Nella risposta è stato, altresì, ricordato che il Ministero delle

Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici – con la circolare n. 192 del 23 ottobre 2000 ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'articolo 16 in commento, resasi necessaria a seguito dell'introduzione nell'ordinamento tributario dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, che configura un unico modello di definizione dei rapporti tributari in contraddittorio con il contribuente.

Peraltro, giova far presente che sono già previste agevolazioni applicabili su tutto il territorio nazionale per gli imprenditori con un limitato volume d'affari.

In particolare, l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018, prevede che le persone fisiche che realizzano un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 65.000 possono applicare sul reddito un'unica imposta, sostitutiva dell'IRPEF delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, con l'aliquota è del 15%. Tali soggetti inoltre non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti, non detraggono l'Iva sugli acquisti. Tali soggetti peraltro sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi ma se emettono fattura sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

Occorre segnalare, inoltre, che in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi, il previgente articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 demandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle zone nelle quali le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, avrebbero potuto continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, in deroga all'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Tale disposizione è stata eliminata dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019, in quanto dalle analisi compiute dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), è emerso che i requisiti tecnici necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere soddisfatti dalla maggior parte delle reti di accesso ad Internet oggi disponibili all'utenza, includendo i sistemi xDSL meno evoluti per le reti fisse e la totalità delle tecnologie mobili e che l'entità della popolazione "scoperta" risulta essere assolutamente esigua, al punto di non richiedere ulteriori misure.

In tale contesto, infine, è utile richiamare l'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 il quale prevede un particolare regime di esonero per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esonero dagli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale dell'imposta con possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari ai sensi e con le modalità stabilite dal DPR n. 442 del 1997.

Ne consegue che i commercianti dei Comuni montani ad alto grado di marginalità possono già usufruire, qualora ricorrano le condizioni previste, delle agevolazioni previste per i contribuenti forfettari.

Ulteriori misure agevolative non possono essere concesse in mancanza di una espressa misura di deroga ex articolo 395 direttiva 2006/112/CE.

Interrogazione a risposta orale  
in VI Commissione Finanze e Tesoro  
n. 3-01953  
Sen. Tarleco ed altri

#### ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame i Senatori Interroganti, segnalando la "discriminazione commerciale" nelle zone montane o comunque a bassa densità abitativa, chiedono se non si ponga sotto la possibilità di intervenire con una norma di attuazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - che prevede agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali - nei confronti dei soli piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, delineando criteri e modalità di applicazione, anche individuando i comuni o località o porzioni di comuni interessati dall'applicazione della norma.

Al riguardo, vanno gli uffici competenti, si fa presente quanto segue.

Come noto, la citata legge n. 97 del 1994, recante "Nuove disposizioni per le zone montane", all'articolo 16, dispone che "Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esentate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale".

Come già chiarito in sede di risposta all'interrogazione n. 5-00912 degli Onorevoli Ornato e Ciarrocca svolta il 26 novembre 2013, la norma in oggetto è da ritenersi non più vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga tutte le altre disposizioni con essa incompatibili. Nella risposta è stato, altresì, ricordato che il Ministero delle